

STATUTO:

Articolo 1. Definizioni.

- 1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:
- a. **Assemblea:** l'organo della società composto dagli Azionisti legittimati a votare o l'assemblea degli Azionisti e dagli altri soggetti legittimati a partecipare alle assemblee degli Azionisti (a seconda dei casi);
 - b. **Azione:** un'azione rappresentativa del capitale della Società;
 - c. **Azionista:** un titolare di una o più Azioni;
 - d. **Organo di Gestione:** l'organo della Società, composto da uno o più membri esecutivi e uno o più membri non esecutivi;
 - e. **Organo Sociale:** l'Organo di Gestione o l'Assemblea;
 - f. **Patrimonio Distribuibile:** la parte del patrimonio della Società che eccede il totale del capitale sociale emesso e delle riserve legali; e
 - g. **per iscritto:** a mezzo lettera, telefax, e-mail o a mezzo di messaggio leggibile e riproducibile inviato con mezzi elettronici, a condizione che l'identità del mittente possa essere ragionevolmente identificata.
- 1.2 Ogni riferimento ad Articoli dovrà intendersi quale riferimento ad Articoli del presente Statuto, salvo che risulti diversamente.

Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale.

- 2.1 La denominazione della società è:
Fiat Investments N.V.
- 2.2 La sede sociale è posta in Amsterdam, Olanda.

Articolo 3. Oggetto Sociale.

- 3.1 L'oggetto sociale della Società è porre in essere, direttamente o per mezzo di società ed enti interamente o parzialmente partecipati, attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della meccanizzazione, dell'equipaggiamento agricolo, dell'energia e della propulsione, nonché qualsiasi altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere.
- 3.2 Per il conseguimento e nell'ambito delle finalità indicate all'Articolo 3.1, la Società potrà:
- (a) operare, tra l'altro, nei settori dell'industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica, delle telecomunicazioni; dell'ingegneria civile, industriale, agraria, dell'editoria e dell'informazione, del turismo e di altre industrie terziarie;
 - (b) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, titoli di debito,

- obbligazioni, cambiali o altri strumenti finanziari o titoli rappresentativi di debito;
- (c) provvedere al finanziamento delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
 - (d) acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo nell'ambito delle medesime società ed enti;
 - (e) promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati; e
 - (f) compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti interamente o parzialmente partecipati, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, associativa, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

Articolo 4. Capitale autorizzato.

- 4.1 Il capitale sociale autorizzato è pari a Euro un milione (Euro 1.000.000,00).
- 4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso in cento milioni (100.000.000,00) di Azioni con valore nominale pari ad un centesimo di Euro (Euro 0,01) cadauna.
- 4.3 Tutte le Azioni sono nominative. Non sarà emesso alcun certificato azionario.

Articolo 5. Libro soci.

- 5.1 L'Organo di Gestione dovrà tenere un libro soci in cui sarà iscritto il nominativo e l'indirizzo di ciascun Azionista.
- 5.2 Al libro soci si applica la sezione 2:85 del Codice Civile Olandese.

Articolo 6. Emissione di Azioni.

- 6.1 L'emissione di Azioni è materia riservata alla deliberazione da parte dell'Assemblea o di altro Organo Sociale delegato a tal fine, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, dall'Assemblea. Tale delega dovrà specificare il numero di Azioni che potranno essere emesse. Tale delega potrà essere rinnovata di volta in volta per un periodo non superiore a 5 anni e non potrà essere rinunciata, salvo che sia diversamente stabilito nella delibera di attribuzione della delega.
- 6.2 La delibera di emissione delle Azioni dovrà stabilire il prezzo e le ulteriori condizioni dell'emissione.
- 6.3 A seguito dell'emissione di Azioni, ciascun Azionista avrà un diritto di opzione in misura proporzionale all'ammontare complessivo del valore nominale delle proprie Azioni, ai sensi e con le limitazioni di legge e di quanto indicato all'Articolo 6.4. La Società dà avviso dell'emissione di Azioni con diritto di opzione e del periodo di esercizio di tale diritto. Il

relativo avviso dovrà essere comunicato per iscritto a tutti gli Azionisti all'indirizzo da questi comunicato alla Società.

- 6.4 Prima di ciascuna emissione, il diritto di opzione potrà essere limitato o escluso mediante delibera dell'Assemblea. Il diritto di opzione potrà inoltre essere limitato o escluso dall'Organo Sociale delegato ai sensi dell'Articolo 6.1, qualora tale organo sia stato delegato e autorizzato dall'Assemblea a limitare o escludere il diritto di opzione, per un periodo non superiore a 5 anni. La delega potrà essere rinnovata di volta in volta, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni. La delega non potrà essere revocata, salvo che sia diversamente stabilito nella delibera di attribuzione della delega. La delibera dell'Assemblea che limita o esclude il diritto di opzione (ovvero che delega tale facoltà) deve essere adottata con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi qualora in Assemblea sia presente meno del 50% del capitale sociale emesso.
- 6.5 Entro 8 giorni dalla delibera che ha disposto l'emissione di Azioni o la attribuzione della delega a tal fine ad un altro Organo Sociale ai sensi dell'Articolo 6.1, ovvero l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 6.4, la Società depositerà il testo integrale della delibera presso il Registro delle Imprese.
- 6.6 L'emissione di ogni Azione richiederà, inoltre, la predisposizione di un atto notarile, di cui siano parti coloro che sono coinvolti, rogato da un notaio iscritto in Olanda.
- 6.7 Le previsioni di cui agli Articoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 troveranno applicazione *mutatis mutandis* all'attribuzione di diritti di sottoscrizione delle Azioni, ma non si applicheranno all'emissione di Azioni a favore di un soggetto che eserciti un diritto di sottoscrizione delle Azioni attribuito in precedenza.
- 6.8 In sede di emissione di un'Azione, dovrà essere versato l'intero valore nominale della stessa e, inoltre, qualora tale Azione preveda un sovrapprezzo, dovrà altresì essere versata una somma pari alla differenza tra il valore nominale e il sovrapprezzo.

Articolo 7. Azioni proprie e riduzione del capitale.

- 7.1 In conformità con le applicabili disposizioni di legge, la Società e le sue controllate possono acquistare Azioni interamente liberate o certificati di proprietà.
- 7.2 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 8. Trasferimento delle Azioni.

- 8.1 Il trasferimento delle Azioni dovrà avvenire tramite atto notarile, di cui siano parti le persone coinvolte, rogato da un notaio operante in Olanda.

8.2 Salvo il caso in cui la Società sia parte dell'atto notarile, i diritti conferiti dalle Azioni potranno essere esercitati solo dopo che la Società abbia riconosciuto la legittimità dell'atto di trasferimento ovvero dopo che l'atto di trasferimento sia stato notificato alla Società stessa in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 9. Divieto di trasferimento (approvazione dell'Assemblea).

9.1 Il trasferimento di una o più Azioni può avvenire esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo 9, salvo che (i) tutti gli altri Azionisti abbiano acconsentito al trasferimento per iscritto, nel qual caso il consenso sarà valido per un periodo di tre mesi, ovvero (ii) l'Azionista sia obbligato per legge a trasferire le sue Azioni ad un precedente Azionista.

9.2 Un Azionista che intenda trasferire una o più Azioni (il "**Trasferente**") deve richiedere l'approvazione dell'Assemblea. La richiesta di approvazione dovrà essere presentata dal Trasferente per mezzo di comunicazione scritta indirizzata all'Organo di Gestione, contenente l'indicazione del numero di Azioni che intende alienare e il soggetto o i soggetti ai quali il Trasferente intende cedere tali Azioni. L'Organo di Gestione è tenuto a convocare e tenere un'Assemblea per discutere della richiesta di approvazione entro sei settimane dalla data di ricevimento della richiesta. I contenuti della richiesta di approvazione devono essere riportati nella convocazione.

9.3 Entro tre mesi dalla data dell'Assemblea che ha concesso l'autorizzazione richiesta, il Trasferente potrà trasferire l'intero ammontare di Azioni indicato nella richiesta, e non solo parte di tale ammontare, al soggetto o ai soggetti indicati nella richiesta.

9.4 Qualora:

(a) l'Assemblea non adotti una deliberazione in merito alla richiesta di approvazione entro sei settimane dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Organo di Gestione; ovvero

(b) l'approvazione sia negata senza che l'Assemblea abbia informato il Trasferente, al momento del diniego, dell'esistenza di una o più parti interessate disponibili ad acquistare tutte le Azioni indicate nella richiesta di approvazione dietro pagamento in contanti (le "**Parti Interessate**"),

l'approvazione si intenderà comunque concessa, nel caso indicato *sub* (a) nell'ultimo giorno del periodo di sei settimane indicato *sub* (a). La Società potrà agire quale Parte Interessata solo con il consenso del Trasferente.

9.5 Le Azioni per le quali è stata richiesta l'approvazione possono essere acquistate dalle Parti Interessate ad un prezzo da stabilirsi di comune accordo dal Trasferente e dalle Parti Interessate o da uno o più esperti congiuntamente nominati dalle medesime parti. Qualora tali parti non raggiungano un accordo sul prezzo o sull'esperto o gli esperti, a seconda dei

casi, il prezzo sarà determinato da tre esperti indipendenti di cui uno sarà nominato dal Trasferente, uno dalla/e Parte/i Interessata/e e un terzo congiuntamente dagli esperti così designati. Gli esperti nominati saranno autorizzati ad ispezionare i libri e le scritture della Società e ad ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del prezzo.

- 9.6 Entro un mese dalla determinazione del prezzo, le Parti Interessate dovranno comunicare all'Organo di Gestione il numero di Azioni indicato nella richiesta che tali parti intendono acquistare. Qualora una Parte Interessata non comunichi tale informazione entro il termine sopra indicato, tale parte non si qualificherà più come Parte Interessata. Una volta effettuata la comunicazione sopra indicata, una Parte Interessata potrà rinunciare solo con il consenso delle altre Parti Interessate.
- 9.7 Il Trasferente potrà rinunciare fino ad un mese dal giorno in cui è stato informato in merito alla/e Parte/i Interessata/e a cui vendere tutte le Azioni indicate nella richiesta di autorizzazione e del relativo prezzo.
- 9.8 Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Articolo 9 devono essere effettuate a mezzo posta certificata o con conferma di recapito. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
- 9.9 Tutti i costi relativi alla nomina dell'esperto o degli esperti, ai seconda dei casi, e alla determinazione del prezzo saranno a carico:
- (a) del Trasferente, qualora quest'ultimo rinunci;
 - (b) del Trasferente per metà e degli acquirenti per l'altra metà, qualora le Azioni siano state acquistate da una o più Parti Interessate, fermo restando che i costi saranno suddivisi tra gli acquirenti in proporzione al numero di Azioni acquistate;
 - (c) dalla Società, nelle ipotesi non previste *sub* (a) o (b).
- 9.10 Le disposizioni di cui al presente Articolo 9 troveranno applicazione *mutatis mutandis* ai diritti di sottoscrizione delle Azioni e ai diritti di prelazione.

Articolo 10. Pegno e usufrutto sulle Azioni.

- 10.1 Le previsioni dell'Articolo 8 troveranno applicazione *mutatis mutandis* al pegno sulle Azioni e alla concessione o trasferimento del diritto di usufrutto sulle Azioni.
- 10.2 In caso di costituzione di un diritto di pegno o di concessione o trasferimento di usufrutto su un'Azione, i diritti di voto inerenti a tale Azione non potranno essere esercitati dal creditore pignoratizio o dall'usufruttuario. Il creditore pignoratizio o l'usufruttuario non avranno diritto ad esercitare quei diritti che per legge spettano ai titolari di certificati di proprietà relativi alle azioni rappresentative del proprio capitale emessi con l'assistenza della Società.

Articolo 11. Certificati di proprietà.

La Società non può prestare assistenza al fine dell'emissione dei certificati di proprietà (*certificaten van aandelen*) delle Azioni rappresentative del proprio capitale.

Articolo 12. Organo di Gestione.

- 12.1 L'Organo di Gestione è composto da due o più membri. Il numero di membri dell'Organo di Gestione è determinato dall'Assemblea, tenendo in considerazione il numero minimo di membri.
- 12.2 L'Organo di Gestione è composto da uno o più membri esecutivi dell'Organo di Gestione e da uno o più membri non esecutivi dell'Organo di Gestione. Alla luce di tale distinzione, i membri esecutivi dell'Organo di Gestione curano in particolare la gestione ordinaria della Società e degli affari con essa connessi ed i membri non esecutivi dell'Organo di Gestione dovranno vigilare sull'adempimento dei propri doveri da parte dei membri dell'Organo di Gestione. Tale ultima attribuzione non potrà essere sottratta ai membri non esecutivi dell'Organo di Gestione mediante diversa allocazione dei doveri. Sia le persone fisiche sia le persone giuridiche possono essere membri esecutivi dell'Organo di Gestione, mentre solo le persone fisiche possono essere membri non esecutivi dell'Organo di Gestione.
- 12.3 I membri dell'Organo di Gestione sono nominati dall'Assemblea. In sede di nomina l'Assemblea determina se un membro debba essere nominato quale membro esecutivo dell'Organo di Gestione o quale membro non esecutivo dell'Organo di Gestione.
- 12.4 L'Assemblea può attribuire il titolo di *chief executive officer* ("CEO") a uno dei membri esecutivi dell'Organo di Gestione. L'Organo di Gestione può nominare un presidente tra i suoi membri non esecutivi.
- 12.5 Ciascun membro dell'Organo di Gestione può essere sospeso o revocato dall'Assemblea in qualsiasi momento. Un membro esecutivo dell'Organo di Gestione può, altresì, essere sospeso dall'Organo di Gestione. La sospensione da parte dell'Organo di Gestione può essere interrotta in ogni momento dall'Assemblea.
- 12.6 L'Assemblea dovrà adottare una politica di remunerazione con riferimento alla remunerazione dell'Organo di Gestione.
- 12.7 La remunerazione e le ulteriori condizioni di impiego dei membri dell'Organo di Gestione saranno determinate dall'Assemblea, tenendo in considerazione la politica di remunerazione di cui all'Articolo 12.6.

Articolo 13. Compiti dell'Organo di Gestione. Adozione delle decisioni. Distribuzione dei compiti.

- 13.1 L'Organo di Gestione dovrà occuparsi della gestione della Società.
- 13.2 Ai fini dell'adozione delle deliberazioni dell'Organo di Gestione, ciascun membro dell'Organo di Gestione può esprimere un voto.

- 13.3 Tutte le deliberazioni dell'Organo di Gestione devono essere assunte con la maggioranza dei voti.
- 13.4 Le riunioni dell'Organo di Gestione possono tenersi per mezzo di riunione dei propri membri di persona o per audioconferenza, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i membri dell'Organo di Gestione che partecipano alla riunione siano in grado di comunicare in tempo reale tra loro. La presenza ad una riunione tenuta con ciascuno dei mezzi sopra indicati costituisce presenza alla riunione.
- 13.5 Le decisioni dell'Organo di Gestione possono essere adottate in qualsiasi momento senza la necessità di una riunione, per iscritto o in altro modo, a condizione che la relativa proposta di decisione sia tramessa a tutti i membri dell'Organo di Gestione in carica e che nessuno di questi si opponga a tale modalità di assunzione delle decisioni. L'adozione di decisioni per iscritto richiede una dichiarazione scritta di ciascuno dei membri dell'Organo di Gestione in carica.
- 13.6 Le decisioni dell'Organo di Gestione devono essere registrate in un libro verbali che dovrà essere tenuto a cura dell'Organo di Gestione.
- 13.7 L'Organo di Gestione può adottare regolamenti relativi al proprio processo decisionale e al proprio funzionamento. In tale contesto, l'Organo di Gestione può, altresì, determinare i compiti di ciascun membro. In tal caso, l'Organo di Gestione non può derogare la ripartizione di funzioni dei membri esecutivi e dei membri non esecutivi indicata all'Articolo 12.2. L'Assemblea può determinare che tali regole e ripartizioni di funzioni siano riportate per iscritto e assoggettate all'approvazione dell'Assemblea. Ai sensi della Sezione 2:129a, comma 3, del Codice Civile Olandese, l'Organo di Gestione può adottare regolamenti in forza dei quali uno o più membri dell'Organo di Gestione possono adottare decisioni legalmente vincolanti in relazione a materie ricomprese tra i loro compiti.
- 13.8 Un membro dell'Organo di Gestione non può partecipare all'assunzione di delibere ed al processo decisionale qualora si trovi in una posizione di conflitto di interessi personale, diretto o indiretto, con la Società e le attività da questa esercitate. Qualora tutti i membri dell'Organo di Gestione si trovino in una situazione di conflitto di interessi, le precedenti previsioni non troveranno applicazione e l'Organo di Gestione manterrà le sue funzioni, fermo restando quanto previsto all'Articolo 15.3.

Articolo 14. Rappresentanza.

- 14.1 La Società è rappresentata dall'Organo di Gestione. Ciascun membro esecutivo dell'Organo di Gestione sarà anche individualmente autorizzato a rappresentare la Società.
- 14.2 L'Organo di Gestione può nominare procuratori per rappresentare la Società dotati di potere di rappresentanza limitato o generale. Ciascun procuratore

potrà rappresentare la Società nei limiti della procura. L'Organo di Gestione determinerà i poteri dei procuratori. I procuratori dovranno essere registrati presso il Registro delle Imprese, con l'indicazione dell'ampiezza dei loro poteri di rappresentanza della Società.

Articolo 15. Approvazione delle decisioni dell'Organo di Gestione.

- 15.1 Le decisioni dell'Organo di Gestione aventi ad oggetto un cambiamento sostanziale dell'identità o del carattere della Società o delle sue attività come definito all'articolo 2:107a del Codice Civile Olandese devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 15.2 L'Assemblea può chiedere che le decisioni dell'Organo di Gestione siano sottoposte alla propria approvazione. Le suddette decisioni devono essere individuate chiaramente e comunicate per iscritto all'Organo di Gestione.
- 15.3 Una decisione dell'Organo di Gestione relativa a materie che comportino un conflitto di interessi di uno o più membri dell'Organo di Gestione nella sfera privata devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 15.4 La mancanza dell'approvazione dell'Assemblea di cui al presente Articolo 15 non incide sul potere di rappresentanza dell'Organo di Gestione o dei suoi membri.

Articolo 16. Vacanza o incapacità di agire.

- 16.1 Qualora la carica di un membro esecutivo dell'Organo di Gestione sia vacante (*onstentenis*) ovvero un membro esecutivo dell'Organo di Gestione sia incapace di adempiere alle proprie funzioni (*belet*), il/i rimanente/i membro/i esecutivo/i dell'Organo di Gestione dovranno temporaneamente essere investiti della gestione operativa della Società. Qualora la carica di tutti i membri esecutivi dell'Organo di Gestione sia vacante, ovvero tutti i membri esecutivi dell'Organo di Gestione o l'unico membro esecutivo dell'Organo di Gestione, a seconda dei casi, siano incapaci di adempiere alle proprie funzioni, la gestione operativa della Società dovrà temporaneamente essere affidata ai membri non esecutivi dell'Organo di Gestione, con facoltà di investire temporaneamente uno o più membri non esecutivi dell'Organo di Gestione ovvero uno o più terzi della gestione ordinaria della Società.
- 16.2 Qualora la carica di un membro non esecutivo dell'Organo di Gestione sia vacante (*onstentenis*) ovvero un membro non esecutivo dell'Organo di Gestione sia incapace di adempiere alle proprie funzioni (*belet*), il/i rimanente/i membro/i non esecutivo/i dell'Organo di Gestione dovranno temporaneamente essere investiti dei doveri e potranno esercitare le facoltà di tale membro non esecutivo dell'Organo di Gestione. Qualora la carica di tutti i membri non esecutivi dell'Organo di Gestione sia vacante, ovvero tutti i membri non esecutivi dell'Organo di Gestione o l'unico membro non esecutivo dell'Organo di Gestione, a seconda dei casi, siano incapaci di adempiere alle proprie funzioni, l'Assemblea sarà autorizzata a investire

temporaneamente uno o più persone fisiche dei doveri e dell'esercizio delle facoltà dei membri non esecutivi dell'Organo di Gestione.

Articolo 17. Esercizio e Bilancio Annuale.

- 17.1 L'esercizio della Società coincide con l'anno solare.
- 17.2 Annualmente, non più tardi dei 5 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo che per motivi o circostanze speciali tale periodo non sia esteso dall'Assemblea fino ad un massimo di 6 mesi, l'Organo di Gestione deve predisporre il bilancio annuale e depositarlo presso la sede sociale per consentire agli Azionisti di prenderne visione.
- 17.3 Entro il medesimo periodo, l'Organo di Gestione dovrà anche depositare la relazione annuale per consentire agli Azionisti di prenderne visione, salvo qualora trovi applicazione la Sezione 2:396, comma 7 o la Sezione 2:403 del Codice Civile Olandese.
- 17.4 Il bilancio annuale è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalle note esplicative, nonché dal bilancio annuale consolidato qualora la Società prepari il bilancio annuale consolidato.
- 17.5 Il bilancio annuale deve essere firmato dai membri dell'Organo di Gestione; se manca la firma di uno o più membri, tale circostanza deve essere indicata e devono essere fornite le relative motivazioni.
- 17.6 La Società può o deve, nei casi previsti dalla legge, nominare un revisore al fine di sottoporre a revisione legale il bilancio annuale. La nomina del revisore è effettuata dall'Assemblea.
- 17.7 L'Assemblea approva il bilancio annuale.
- 17.8 L'Assemblea può esonerare da responsabilità, in tutto o in parte, i membri dell'Organo di Gestione per le attività svolte.

Articolo 18. Utili.

- 18.1 La distribuzione degli utili di esercizio sarà deliberata dall'Assemblea. Qualora l'Assemblea non deliberi la distribuzione degli utili precedentemente o al più tardi immediatamente dopo l'approvazione del bilancio annuale, gli utili saranno imputati a riserva.
- 18.2 La distribuzione potrà avvenire a seguito dell'approvazione del bilancio annuale, ove consentito dalla legge alla luce dei risultati di bilancio.
- 18.3 L'Assemblea può deliberare di distribuire acconti sui dividendi maturati dalle Azioni e/o effettuare distribuzioni delle riserve della Società. In aggiunta, l'Organo di Gestione può deliberare di distribuire acconti sui dividendi maturati dalle Azioni.
- 18.4 I dividendi verranno corrisposti immediatamente dopo la delibera di distribuzione, salvo che la delibera indichi una diversa data di pagamento.
- 18.5 Le distribuzioni possono essere effettuate nei limiti del Patrimonio Distribuibile e, per quanto concerne gli acconti sui dividendi, purché il rispetto di tali limiti risulti da un prospetto contabile infra-annuale ai sensi

della Sezione 2:105, comma 4, del Codice Civile Olandese. La Società dovrà depositare il prospetto contabile presso il Registro delle Imprese entro otto giorni dalla data di pubblicazione della delibera di distribuzione.

- 18.6 Nel calcolo degli importi per i dividendi, le Azioni detenute dalla Società non dovranno essere prese in considerazione.

Articolo 19. Assemblea.

- 19.1 L'Assemblea annuale dovrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 19.2 Altre Assemblee si terranno con la frequenza che l'Organo di Gestione reputerà necessaria.
- 19.3 Gli Azionisti che rappresentino complessivamente almeno un decimo del capitale sociale emesso possono chiedere all'Organo di Gestione la convocazione di un'Assemblea, specificando le materie all'ordine del giorno. Se l'Organo di Gestione non convoca formalmente l'Assemblea entro quattro settimane, in modo tale che l'Assemblea possa tenersi entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, gli Azionisti che hanno presentato la richiesta saranno autorizzati a convocare l'Assemblea autonomamente.

Articolo 20. Convocazione. Ordine del Giorno e luogo delle adunanze.

- 20.1 L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato dall'Organo di Gestione. L'Assemblea può, altresì, essere convocata dagli Azionisti che rappresentino complessivamente almeno la metà del capitale sociale emesso, fermo restando quanto previsto all'Articolo 19.3.
- 20.2 La convocazione deve avvenire non oltre il quindicesimo giorno prima della data fissata per l'assemblea.
- 20.3 L'avviso di convocazione deve specificare l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e le modalità per la partecipazione mediante delega scritta. Contrariamente a quanto ivi previsto, l'avviso di convocazione può prevedere che tali informazioni siano disponibili presso la sede sociale affinché gli Azionisti possano prenderne visione. I punti che non siano specificati nell'avviso di convocazione ovvero che non siano disponibili per presa visione presso la sede sociale come sopra previsto possono essere resi noti in un momento successivo, nell'osservanza del termine previsto all'Articolo 20.2.
- 20.4 I punti all'ordine del giorno che siano richiesti per iscritto da uno o più Azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno il tre per cento del capitale sociale emesso dovranno essere integrati nell'avviso di convocazione ovvero resi noti con le medesime modalità degli altri punti all'ordine del giorno, a condizione che la Società abbia ricevuto tale richiesta motivata ovvero una proposta di deliberazione non oltre il sessantesimo giorno precedente l'assemblea.

- 20.5 La convocazione dell'assemblea dovrà essere inviata agli indirizzi degli Azionisti risultanti dal libro soci. Qualora consti il consenso dell'Azionista, l'avviso di convocazione può essere inviato a tale Azionista – invece che a mezzo lettera – mediante un messaggio elettronico leggibile e riproducibile da inviarsi all'indirizzo comunicato a tal fine alla Società
- 20.6 Le Assemblee si terranno nel comune dove la Società ha la propria sede legale ai sensi del presente Statuto ovvero nel comune di Haarlemmermeer (Olanda). Le Assemblee potranno, inoltre, tenersi altrove, ma in tal caso le relative deliberazioni dell'Assemblea saranno validamente adottate qualora l'intero capitale sociale emesso sia rappresentato.

Articolo 21. Ammissione e diritti in Assemblea.

- 21.1 Ciascun Azionista ha diritto di essere presente nell'Assemblea, per prendere la parola ed esercitare il suo diritto di voto. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega per iscritto.
- 21.2 In sede di Assemblea ogni persona presente legittimata al voto deve firmare la lista delle presenze. Il presidente dell'assemblea può decidere che la lista delle presenze sia firmata anche da altre persone presenti in assemblea.
- 21.3 I membri dell'Organo di Gestione avranno diritto di dare supporto e fornire consulenza nel corso dell'Assemblea.
- 21.4 Qualora sia stato nominato un revisore per sottoporre a revisione legale il bilancio annuale, il revisore ha diritto di partecipare all'Assemblea di approvazione del bilancio annuale ed effettuare osservazioni.
- 21.5 Il presidente dell'assemblea può decidere l'ammissione di altre persone all'assemblea.

Articolo 22. Presidente e segretario dell'Assemblea

- 22.1 Il presidente dell'Assemblea è nominato a maggioranza dei voti dei soggetti legittimati a votare presenti in assemblea. Fino a tale momento, un membro esecutivo dell'Organo di Gestione ricoprirà le funzioni di presidente ovvero, se nessun membro esecutivo dell'Organo di Gestione è presente all'assemblea, la persona più anziana presente in assemblea ricoprirà le funzioni di presidente.
- 22.2 Il presidente dell'assemblea nomina un segretario dell'assemblea.

Articolo 23. Verbale. Annotazione delle delibere dell'Assemblea.

- 23.1 Il segretario dell'Assemblea curerà la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea. Il verbale dovrà essere approvato dal presidente e dal segretario dell'assemblea e, a tal fine, questi dovranno sottoscriverlo.
- 23.3 L'Organo di Gestione dovrà annotare a libro le delibere adottate dall'Assemblea. Se l'Organo di Gestione non è rappresentato in assemblea, il presidente dell'assemblea fornirà a quest'ultimo una copia della delibera adottata non appena possibile dopo l'assemblea. L'annotazione a libro della delibera dovrà restare depositata presso gli uffici della Società al fine di

consentire agli Azionisti di prenderne visione. Su richiesta, ciascun Azionista potrà richiedere copia o estratto delle annotazioni a libro.

Articolo 24. Adozione delle delibere in Assemblea.

- 24.1 Ogni Azione dà diritto all'esercizio di un diritto di voto.
- 24.2 Salvo che il presente Statuto o la legge non richiedano una maggioranza qualificata, tutte le delibere assembleari dovranno essere adottate a maggioranza semplice.
- 24.3 Se si verifica una parità di voti in un'assemblea, la proposta si considera respinta.
- 24.4 Qualora non siano state rispettate le formalità previste dalla legge o dal presente Statuto per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti, le deliberazioni possono essere validamente adottate purché sia presente in assemblea l'intero capitale sociale emesso e la delibera sia approvata con voto unanime.
- 24.5 In Assemblea non può essere esercitato il voto relativo alle Azioni detenute dalla Società o da una sua controllata, né il voto relativo alle Azioni delle quali la Società o una sua controllata detengano certificati di proprietà.

Articolo 25. Delibere adottate fuori dall'Assemblea.

- 25.1 Le delibere dell'Assemblea possono essere adottate per iscritto senza il ricorso ad un'Assemblea, purché siano adottate con il consenso unanime di tutti gli Azionisti legittimati a votare. Le disposizioni dell'Articolo 21.3 troveranno applicazione *mutatis mutandis*.
- 25.2 Ciascun Azionista dovrà far in modo che l'Organo di Gestione sia informato tempestivamente per iscritto delle delibere così adottate. L'Organo di Gestione dovrà provvedere all'annotazione a libro delle delibere adottate e dovrà aggiungere tali annotazioni a quelle previste dall'Articolo 23.2.

Articolo 26. Modifiche dello Statuto

L'Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto. Quando è proposta all'Assemblea una modifica dello Statuto, tale circostanza dovrà essere menzionata nella convocazione dell'Assemblea e una copia della proposta con il testo della prospettata modifica dello Statuto deve essere depositata e messa a disposizione degli Azionisti presso gli uffici della Società fino alla fine dell'assemblea.

Articolo 27. Scioglimento e liquidazione.

- 27.1 La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea. Quando è proposto all'Assemblea lo scioglimento della Società, tale circostanza dovrà essere menzionata nella convocazione dell'Assemblea.
- 27.2 In caso di scioglimento della Società deciso con delibera dell'Assemblea, i membri dell'Organo di Gestione saranno nominati liquidatori dei beni della Società disciolta. L'Assemblea può decidere la nomina di altri soggetti quali liquidatori.

- 27.3 Durante la liquidazione le disposizioni del presente Statuto dovranno rimanere in vigore per quanto possibile.
- 27.4 L'attivo della Società che residua dopo il pagamento dei creditori della Società disciolta sarà distribuito fra gli Azionisti in proporzione dell'ammontare nominale complessivo delle loro Azioni.
- 27.5 In aggiunta, la liquidazione sarà soggetta alle disposizioni di cui al Libro 2, Titolo 1, del Codice Civile Olandese.

Articolo 28. Previsioni transitorie.

Il primo esercizio si chiude il trentuno dicembre 2014. L'applicazione del presente Articolo e della sua rubrica cesserà dopo il primo esercizio.